

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDIO ANTINCENDIO
presenti negli immobili di proprietà/o gestione di M&P Mobilità & Parcheggi Spa

PARTE 1-CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e disciplina applicabile**
- Art. 2 Obbligazioni Generali del Fornitore Contraente**
- Art. 3 Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente**
- Art. 4 Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto**
- Art. 5 Attivazione dei Servizi -Termini e modalità per l'esecuzione dei Servizi**
- Art. 6 Verifica di conformità**
- Art. 7 Assistenza e garanzia**
- Art. 8 Corrispettivo/Canone**
- Art. 9 Requisiti di partecipazione**
- Art. 10 Fatturazione e pagamenti**
- Art. 11 Penali**
- Art. 12 Responsabilità**
- Art. 13 Clausola risolutiva espressa**
- Art. 14 Recesso**
- Art. 15 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti**
- Art. 16 Riservatezza**
- Art. 17 Privacy e riutilizzo dei dati pubblici**
- Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse**
- Art. 19 Subappalto. Divieto subappalto prestazioni principali**
- Art. 20 Cauzione Definitiva e Polizza Responsabilità Civile verso terzi**
- Art. 21 Rifiuti**

PARTE 2 –SPECIFICHE TECNICHE

- Art.1 Oggetto del servizio**
- Art.2 Tipologia del servizio**
- Art.3 Servizio di manutenzione**
- Art.4 Parametri Prestazionali**
- Art.5 Disposizioni Generali per l'esecuzione del Servizio**
- Art.6 Consegna degli impianti**
- Art.7 Riconsegna degli impianti e cambio gestione**
- Art.8 Conduzione del Servizio**
- Art.9 Osservanza di leggi, regolamenti e norme**
- Art.10 Personale diretto e in subappalto**
- Art.11. Ruoli e competenze Sottoscrizione del Contratto.**
- Art.12. Attrezzature e Materiali**
- Art.13. Inizio del Servizio**
- Art.14. Durata dell'appalto**
- Art.15. Sospensione del Servizio**
- Art.16 Garanzie**
- Art.17 Oneri e obblighi.**
- Art.18 Comunicazioni**
- Art.19. Norme Finali**

-PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI-

Art. 1 Oggetto e disciplina applicabile

1. Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra il Fornitore e M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA per i servizi manutentivi dei presidi antincendio meglio illustrati nella parte 2 del presente Capitolato Tecnico. L'appalto avrà la durata di mesi ventiquattro dalla data di stipula del contratto, con opzione di proroga di dodici mesi, secondo quanto stabilito dal Presente Capitolato.

Le principali attività che costituiscono l'oggetto del presente capitolato sono le seguenti:

- a) Manutenzione preventiva programmata (l'insieme delle attività di verifica e controllo, atte a prevenire i guasti, qualora questi siano prevedibili, come meglio descritto all'art. 4.1 del presente Capitolato), e previste dalle normative vigenti e future.
 - b) Interventi di Manutenzione correttiva, a guasto o a rottura (l'insieme delle attività atte ad accertare la presenza di un guasto o di un malfunzionamento della risorsa/del bene, individuarne la causa e adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento, inclusa la sostituzione delle parti e dei ricambi necessari, comprese parti di impianto), e la Manutenzione Straordinaria, (ossia interventi su richiesta dalla Stazione Appaltante nonché per ogni altro intervento per esigenze imprevedibili e/o impreviste che possono verificarsi nel corso delle normali attività operative, come meglio descritto all'art. 4 del presente Capitolato)
2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:
 - a) dal presente Capitolato Tecnico, che illustra le attività e le prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
 - c) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d'oneri generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
 - d) dal D.U.V.R.I. redatto dalla stazione appaltante;
 - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.
 3. Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 2 Obblighi Generali del Fornitore Contraente

1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alla reperibilità, alle spese di viaggio e di missione, anche nei giorni festivi, per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, salvo quanto previsto all'art. 5 parte II.
2. Il Fornitore contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini, le periodicità e le prescrizioni di legge e/o contenute nel Contratto e nel presente Capitolato.
3. I Servizi, e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico. Il Fornitore contraente si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire a M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi offerti nel presente Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore

contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti di M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA.

5. Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo e di quanto previsto dalla normativa in vigore, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati a M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione a M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a mantenere i requisiti generali e speciali richiesti per la stipula del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche a M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i Parcheggi e le sedi della M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA dovranno essere eseguite senza interferire con il normale utilizzo dei parcheggi stessi, il lavoro dei dipendenti e l'utilizzo degli uffici da parte dei cittadini e degli utenti; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA. Il Fornitore contraente prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali i locali continueranno ad essere utilizzati da personale ed utenti per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore contraente si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività di gestione, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa (es. lavori in notturna o nei festivi) dalle attività svolte da M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA.
8. Il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere ai locali della M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore contraente verificare preventivamente le relative procedure.
9. Il Fornitore contraente si impegna a liberare M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;
10. Il Fornitore contraente si impegna a mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte di M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non avessero un comportamento consono all'incarico affidatogli.
11. Il Fornitore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme interne di M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA.
12. Il Fornitore contraente deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, all'impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori, sia fissi che mobili, eventualmente necessari per determinati interventi.
13. Il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
14. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
15. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
16. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
17. Il Fornitore contraente si obbliga a consentire a M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 3 Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente

1. Requisito di esecuzione. Ai sensi dell'articolo 100 del D.lgs 50/2016 , al fine di garantire adeguati livelli di copertura del servizio, in particolare in caso di guasti, l'operatore aggiudicatario dovrà essere in possesso, al momento della stipula del contratto, di adeguata sede operativa in Provincia di Ancona o, in alternativa, entro un raggio di 50 Km da Ancona (inteso come distanza tra due punti e pertanto anche fuori provincia). Nel caso non si provveda a dotarsi della sede operativa di cui al presente articolo si procede alla revoca dell'aggiudicazione ed all'escussione della cauzione provvisoria presentata in fase di gara.
2. Il Fornitore contraente, inoltre, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
 - a) mettere a disposizione della Stazione Appaltante e mantenere operativo per tutta la durata del Contratto un software applicativo/dropbox/sistema condiviso, accessibile via web con l'inserimento da parte della ditta aggiudicataria dell'anagrafica di tutti i presidi e impianti antincendio oggetto di manutenzione, suddivisi per immobili ed aree. Il software dovrà garantire alla stazione appaltante il controllo delle attività manutentive e le scadenze previste dalle norme in vigore, nonché la possibilità di visualizzare e stampare i registri antincendio aggiornati.
 - b) fornire i Servizi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal presente Capitolato e dalla legge;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Servizi indicati nel presente Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
 - d) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
3. Il Fornitore contraente si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dal presente capitolato.
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte di M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Art. 4 Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto

5. L'attività oggetto del presente appalto è quella indicata all'Art.1 e meglio descritta di seguito. Le attività di controllo e manutenzione riguardano tutte le attrezzature e impianti di prevenzione incendi indicati nella parte seconda del presente Capitolato.
6. Le date e gli orari degli interventi di manutenzione programmata preventiva dovranno essere comunicati preventivamente in tempo utile alla Stazione appaltante, così come quelli straordinari e inseriti nel software applicativo/dropbox/sistema condiviso
7. Durante tutti gli interventi di manutenzione potranno presenziare gli addetti della Stazione appaltante (o professionisti incaricati) per attestazione di conferma delle prestazioni.
8. Il servizio richiesto include:
 - a) Manutenzione PREVENTIVA o PROGRAMMATA a corpo
 - b) Manutenzione CORRETTIVA a misura (o a guasto o a rottura) e ogni altro intervento per esigenze imprevedibili e/o impreviste che possono verificarsi nel corso delle normali attività operative.
9. Dato che l'appaltatore intende incrementare le conoscenze del proprio personale, per tutta la durata del contratto il Fornitore Contraente sarà tenuto, nei modi e nei termini concordati di volta in volta, ad agevolare l'incremento della conoscenza, delle tecniche, degli apparati e delle attività da parte del personale indicato dall'Appaltatore.

4.1 Manutenzione Preventiva Programmata.

1. La manutenzione programmata preventiva ha lo scopo di garantire il corretto funzionamento dei presidi antincendio installati nelle strutture aziendali, assicurandone l'affidabilità, la sicurezza, l'efficienza. Ha ad oggetto, anche la verifica ed il costante monitoraggio sul funzionamento degli impianti e attrezzature antincendio previsti dalla legge.
2. I costi della manutenzione preventiva programmata sono ricompresi nel corrispettivo relativo e quindi a completo carico dell'aggiudicatario.
3. La manutenzione programmata preventiva verrà organizzata secondo la periodicità indicata nella parte seconda del presente Capitolato.
4. L'impresa aggiudicataria è obbligata ad utilizzare materiale capace di non modificare le condizioni originali di sicurezza e funzionalità degli impianti al fine di evitare il decadimento del livello e del significato di sicurezza dei dispositivi garantiti da marcatura CE.

5. Il Contraente sarà tenuto ad eseguire le prestazioni, secondo le norme tecniche (per le quali si rimanda alla parte seconda del Capitolato per l'elenco non esaustivo) e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili al momento dell'erogazione del servizio.
6. I servizi verranno eseguiti durante il normale orario di lavoro con la metodologia indicate dalla legislazione vigente, mediante visite periodiche durante le quali si eseguirà la messa a punto per il regolare funzionamento di tutti i beni suscettibili di controllo e revisione.
7. I ricambi devono far conservare all'attrezzatura la conformità al prototipo omologato ed essere garantiti all'utilizzatore dal manutentore. Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero. Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali, sia di consumo e minuteria (olio, grasso, bulloneria, ecc.) che di ricambio, necessari ad assicurare la continuità del servizio.
8. Eventuali certificazioni di conformità del materiale/attrezzature installati devono essere consegnati al Responsabile Unico del Procedimento al termine di ogni intervento e comunque non oltre 7 giorni dalla data di esecuzione degli interventi stessi.

4.2 Manutenzione a MISURA o CORRETTIVA (su guasto o rottura)

1. La manutenzione a seguito di guasto, prevede l'intervento su chiamata mediante comunicazione telefonica o a mezzo mail, da personale preposto della Stazione appaltante. A tal riguardo, al fine di garantire le prestazioni d'opera al di fuori dell'orario di lavoro ordinario diurno, il Contraente dovrà organizzarsi con turni di reperibilità, in modo da poter soddisfare qualunque richiesta formulata.
2. Gli interventi di manutenzione su guasto possono scaturire anche a seguito dei controlli periodici. In tal caso il Contraente è tenuto a segnalare immediatamente quanto rilevato, presentando contestualmente un'offerta/preventivo di spesa (sulla base dei prezzi di cui all'Allegato 1 o sulla base del Prezzario DEI aggiornato Gennaio 2020, detratti gli specifici ribassi di gara), e sottoporlo all'autorizzazione dell'Azienda.
3. Ai prezzi descritti al precedente punto 2 si applica lo sconto specifico percentuale indicato o risultante nel preventivo presentato-
4. In caso di sostituzione di materiali, attrezzature, parti danneggiate e/o usurate, il Contraente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, dovrà presentare tutta la documentazione descrittiva dei requisiti degli stessi: l'offerta sarà accettata solo previa verifica di tali requisiti da parte del RUP.
5. Una volta conclusi gli interventi, il contraente dovrà rilasciare il rapporto di intervento e/o il formulario del rifiuto prodotto, evidenza dell'avvenuta manutenzione.
Non verranno riconosciuti gli interventi privi della suddetta documentazione.
6. I ricambi devono far conservare all'attrezzatura la conformità al prototipo omologato ed essere garantiti all'utilizzatore dal manutentore. Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero. Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali, sia di consumo e minuteria (olio, grasso, bulloneria, ecc.) che di ricambio, necessari ad assicurare la continuità del servizio.
7. Eventuali certificazioni di conformità del materiale/attrezzature installati devono essere consegnati al RUP al termine di ogni intervento e comunque non oltre 7 giorni dalla data di esecuzione degli interventi stessi.

4.3 Manutenzione straordinaria

1. La manutenzione straordinaria in generale riguarda tutti gli interventi per ammodernamenti o ampliamenti di impianti già esistenti, che si rendessero necessari in corso di appalto.
2. Ogni manutenzione straordinaria costituisce prestazione extracontrattuale e, pertanto, dovrà essere di volta in volta autorizzata dalla Stazione appaltante previa presentazione di preventivo, eventuale presentazione di relazione tecnica e da un dettagliato computo metrico estimativo, elaborati grafici, schede tecniche e dépliant illustrativi dei vari componenti, preferibilmente prodotti dallo stesso costruttore, corredati, se del caso, di disegni tecnici, relazione sull'intervento, rapporti di verifica dei singoli componenti, dichiarazione CE.

4.4 Approvazione e interventi di manutenzione

1. Si considerano interventi che necessitano di preventiva approvazione tutti quelli che comportino una spesa unitariamente di importo superiore a € 500,00 (cinquecento euro/00). Il Fornitore contraente, a seguito della ricezione di un ordine di servizio (anche verbale) è tenuta ad effettuare un preventivo di spesa prima di ogni intervento al fine di accertare che l'entità dello stesso comporti una spesa inferiore rispetto a quella innanzi indicata. Laddove la spesa dovesse eccedere tale importo l'Impresa è tenuta a formalizzare per iscritto alla Committente tale circostanza, allegando un preventivo di spesa. La Committente rimarrà in tal caso libera di confermare l'esecuzione dell'intervento di manutenzione al Fornitore, ovvero di rivolgersi ad altro operatore economico laddove ritenuto più conveniente.
2. Nel caso di interventi e/o forniture di impianti, attrezzature, componentistica varia che non siano previsti né nell'Allegato 1 né nel Prezzario DEI aggiornato al gennaio 2020 il Contraente/Fornitore presenterà un

preventivo di spesa, che dovrà essere accettato dalla Stazione appaltante.

3. Ai prezzi descritti nel preventivo di cui al precedente punto 2 (interventi/materiali inclusi nell'Allegato 1 o nel Prezziario DEI aggiornato al Gennaio 2020) si applica lo sconto percentuale indicato o risultante nel preventivo presentato (riveniente dall'allegato modulo offerta E o F)

Art. 5 Attivazione dei Servizi -Termini e modalità per l'esecuzione dei Servizi

1. Per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.
2. All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale Partita IVA), i dati relativi alla M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA ed al personale referente della società. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
3. L'inizio del servizio è stabilito entro 10gg. dalla data della firma del contratto.
4. Si applica l'art. 19 del DECRETO Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
5. Qualunque variazione relativa ai contenuti del Verbale di attivazione dovrà essere sempre formalizzata per iscritto e controfirmata dalle parti.
6. I Servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nel presente Capitolato Tecnico, con particolare riferimento alla Parte 2 dello stesso.
7. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti dovranno essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo il Fornitore contraente dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.
8. Il Fornitore contraente dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni alla M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA e/o alla sua attività.
9. Il Fornitore contraente non dovrà utilizzare attrezzature macchine, utensili e quant'altro di proprietà di M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA, salvo deroghe, che devono di volta in volta essere concesse dai Responsabili della Società. Eventuali strutture e/o mezzi e/o locali di servizio che M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA dovesse dare in prestito d'uso al Fornitore contraente per lo svolgimento delle attività previste, dovranno essere certificate da idoneo Verbale di attivazione in cui il Fornitore contraente riconosce e prende atto dello stato di conservazione delle stesse, si impegna a prendersene cura ed a mantenerle.
10. Il Fornitore contraente dovrà assicurare lo svolgimento del servizio negli orari stabiliti con la M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA. Variazioni dell'orario non sono ammesse se non preventivamente concordate.
11. Il personale del Fornitore contraente deve presentarsi in servizio con indosso idonea e decorosa divisa da lavoro e con la targhetta di riconoscimento del Fornitore.
12. M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA, attraverso persona idonea, fornirà preventivamente al Fornitore contraente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'ordine, al fine di consentire al Fornitore contraente l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore contraente si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
13. Il Fornitore contraente è inoltre tenuto a:
 - a) concordare con i Responsabili di M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA le specifiche modalità di esecuzione dei servizi, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento di opere che possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, etc.;
 - b) non procedere a sversamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici, residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente;
 - c) non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscala, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
 - d) portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli

stessi il completo rispetto.

Art. 6 Verifica di conformità

1. Al momento della prestazione dei Servizi, ovvero in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 26 del DECRETO Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e comunque entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione, il RUP effettua la verifica di conformità dei Servizi resi, secondo i termini e con le modalità previste dall'articolo 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e dal DECRETO Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Qualora la stazione appaltante non ritenga necessario procedere alla verifica di conformità, il RUP provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali vistando per regolarità le fatture rimesse dall'appaltatore in caso di esito positivo, e dunque attestando la regolare esecuzione del contratto. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili a M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA.
2. In caso di esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente.
3. Il controllo del Servizio, effettuato da parte di M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA, ha lo scopo di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni
4. I controlli verranno effettuati secondo le modalità ed i termini previsti nel presente Capitolato Tecnico.
5. L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.
6. Per quanto riguarda le attività di manutenzione correttiva a misura (a guasto o rottura) o straordinaria degli impianti, si procede secondo quanto previsto all'articolo 4.
7. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Servizi resi, o in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione o in base a prove ed utilizzi successivi, M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.

Art. 7 Assistenza e garanzia

1. Per tutto l'arco dell'anno e per tutte le 24 ore dei giorni sia feriali, che festivi o prefestivi, l'appaltatore dovrà garantire, compresa nel corrispettivo e per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità, con rintracciabilità degli operatori per via telefonica, in grado di far fronte alle anomalie ed ai guasti o malfunzionamenti che gli impianti o quant'altro in oggetto nel presente capitolato possano presentare, anche in caso di calamità.
Il Contraente dovrà garantire, compreso nel corrispettivo contrattuale, l'assistenza telefonica, per la gestione di eventuali situazioni di emergenza. Nel caso in cui si rendesse necessario l'intervento da parte di personale del Contraente, lo stesso dovrà intervenire e non potrà rifiutare l'intervento, per il quale sarà riconosciuto il diritto d'intervento (quantificato in € 50.00), come previsto all'art.5 della Parte Seconda del Capitolato.
Pertanto, a seguito della chiamata, che potrà essere effettuata dal personale tecnico del M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA o comunque da persone/ditte da essa autorizzate (operatore Control Room, Vigilanza ecc.), il reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l'impianto che gli sarà indicato nel più breve tempo possibile onde limitare danni, e comunque entro i seguenti tempi massimi:
 - 60 minuti per interventi di guasto grave, al fine di garantire per ogni presidio la messa in sicurezza (in fascia oraria lavorativa 7:30 – 17:30 nei giorni feriali);
 - 90 minuti per interventi di guasto grave, al fine di garantire per ogni presidio la messa in sicurezza (in fascia oraria non lavorativa 17:30 – 7:30 nei giorni feriali);
 - 90 minuti per interventi di guasto grave, al fine di garantire per ogni presidio la messa in sicurezza (nei giorni festivi);Il personale reperibile dovrà entro tali tempi arrivare sul luogo segnalato provvisto della dotazione di attrezzi da lavoro tale da permettere i primi interventi di messa in sicurezza e/o ripristino della corretta funzionalità degli impianti.
Il pronto intervento, si intende non incluso nel corrispettivo previsto ed è remunerato ai sensi dell'art.5 della Parte Seconda del Capitolato (diritto di chiamata e costi orari di manodopera per interventi da eseguire).
2. In aggiunta alla ordinaria garanzia previste dalla legge, il Fornitore contraente si impegna a mettere a disposizione di M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA la garanzia e l'assistenza standard eventualmente

previste in relazione al Bene/Servizio e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore contraente medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore contraente si impegna ad assistere M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA in tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

3. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del Servizio di M&P ai propri clienti, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore contraente in orario non lavorativo per M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA, salvo diverse indicazioni della società medesima.

Art. 8 Corrispettivo

1. L'importo contrattuale sarà quello risultante dal preventivo dell'aggiudicatario.
Il corrispettivo a corpo è determinato per il periodo di riferimento, all'interno del quale sono ricomprese le prestazioni di manutenzione preventiva programmata di cui alla Parte 2 del presente Capitolato di Appalto.
2. Il prezzo risultante dall'aggiudicazione comprende, tra l'altro:
- le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri interni per la sicurezza;
- tutti i servizi connessi e quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico.
3. L'importo stimato dell'appalto comprensivo ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice dell'eventuale opzione di proroga dell'appalto per dodici mesi, di cui al successivo comma 6, è pari a:

Tabella 1	
Corrispettivo a corpo a fronte di interventi manutenzione ordinaria	Importo Massimo
<i>A- Manutenzione preventiva programmata: Servizi biennale di controllo periodico e prove (art.4 Capitolato)</i>	30.000
<i>B - Opzione rinnovo 12 mesi manutenzione programmata</i>	15.000
C. Totale in cifre (A+B)	45.000

<i>D - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi di manutenzione preventiva programmata</i>	1.500
---	--------------

Tabella 2	
Corrispettivo a misura su chiamata	Importo Massimo
<i>E. Interventi di manutenzione correttiva, a guasto o a rottura per ripristino funzionalità a norma di legge definiti in Allegato 1 FORNITURA POSA IN OPERA</i>	6.100
<i>F. Interventi di manutenzione correttiva, a guasto o a rottura per ripristino funzionalità a norma di legge ai quali applicare i prezzi del prezziario DEI (Allegato 3) DIVERSI ALLEGATO 1</i>	12.000
G. TOTALE E+F	18.100
<i>H. Opzione rinnovo 12 mesi manutenzione correttiva a guasto per ripristino funzionalità a norma di legge</i>	9.050

K. Totale in cifre	27.150

<i>I. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi di manutenzione correttiva a guasto per ripristino funzionalità a norma di legge</i>	1.500
--	--------------

Totale soggetto a Ribasso Tabella1+Tabella 2	72.150
Oneri per la sicurezza	3.000
Totale Comprensivo degli oneri della sicurezza	75.150

4. Il corrispettivo annuo per i servizi di manutenzione preventiva programmata tiene conto di un costo annuo della manodopera stimato in € 12.500,00 sulla base del Contratto collettivo di riferimento.
5. L'importo complessivo per il biennio dei servizi di manutenzione a guasto o a rottura e straordinaria indicato alla tabella precedente, non può in ogni caso superare il tetto massimo di Euro 18.100,00, IVA e oneri della sicurezza esclusi, fermo restando che, in ogni caso, gli oneri per la sicurezza relativi alle attività di manutenzione a guasto o rottura/manutenzione e straordinaria si intendono corrisposti con l'applicazione riproporzionata del ribasso specifico di gara ai prezzi individuati nell'Allegato 1 o nel Prezziario DEI aggiornato al gennaio 2020.
6. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità in merito alla stima dell'importo presunto complessivo previsto per le manutenzioni a guasto o a rottura/ manutenzioni straordinarie e pertanto l'Appaltatore rinuncia sin da ora a pretendere qualsiasi risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'importo effettivo dovesse essere inferiore a quello stimato.
7. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, a propria discrezione, un'opzione di proroga del contratto per ulteriori 12 mesi agli stessi termini e condizioni di aggiudicazione dell'appalto. Il Fornitore sarà soggetto all'eventuale esercizio dell'opzione di cui sopra e, pertanto, obbligato ad accettare la proroga del contratto per ulteriori 12 mesi agli stessi termini e condizioni di aggiudicazione dell'appalto. Tale facoltà sarà esercitata dalla Stazione Appaltante a mezzo PEC entro due mesi dalla scadenza del contratto e il Fornitore si impegna sin d'ora ad accettare.
8. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) È facoltà della Committente di attivare in corso di esecuzione contrattuale l'opzione ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi/lavori consistenti nella ripetizione di servizi/lavori analoghi, fino ad un valore massimo del 20%, rispetto a quelli originariamente indicati senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
 - b) La modifica dovrà essere esplicitamente e congruamente motivata;
9. Tra le prestazioni in appalto sono previste, sia pure a carattere accessorio, attività qualificate come lavori (le prestazioni indicate nella precedente Tabella 2) in quanto l'attività dell'appaltatore comporta, sulla base dei dati storici in possesso della stazione appaltante, un'azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. L'importo totale delle prestazioni considerate come lavori è stimato sulla base dei costi sostenuti in passato per lavorazioni ed interventi del tutto simili, pertanto è puramente indicativo e non vincolante per la Stazione appaltante, non essendo esattamente quantificabili gli interventi richiesti nel periodo di affidamento. Resta inteso che per quanto previsto nella Tabella 2 punti F ed E sono da considerarsi intercambiabili nell'importo complessivo di €18.100 per il biennio di riferimento esclusi i costi della sicurezza.
10. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata come segue:
 - in base al prezziario dell'Allegato 1 applicando il ribasso offerto nel preventivo;
 - in base al prezziario DEI aggiornato al Gennaio 2020 per l'importo delle somministrazioni in base al ribasso offerto nel preventivo indicato in tabella 2 al punto F (art. 8 c. 3);
 - in base al prezzo della mano d'opera indicato nell'art. 5 parte seconda del presente Capitolato.

11. Per gli interventi di manutenzione correttiva, a guasto o a rottura, o per manutenzioni straordinarie, si procederà, tenuto conto delle somme a disposizione dell'Azienda, ad effettuare esclusivamente quanto definito dal Responsabile del procedimento, in considerazione delle priorità d'intervento riscontrate.
12. Il mancato raggiungimento dell'importo o il superamento dello stesso, non costituiranno motivo per il Contraente di avanzare richieste per mancato guadagno o di modifica delle condizioni contrattuali.
13. Il corrispettivo del Servizio sarà determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, ai costi interni della sicurezza, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sarà pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 9 Requisiti di partecipazione.

1. Oltre al possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa:

9.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) iscrizione, se cittadino italiano o di altro stato membro residente in Italia, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività inerenti all'oggetto dell'appalto. Al cittadino di altro stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016. Per le imprese non residenti in Italia, il possesso di tale requisito dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato di appartenenza, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 83.
- b) Abilitazioni ai sensi delle lettere a), b), c), g) art.1 del D.M. 37/2008, ovvero l'impegno a proporre in sede di esecuzione un soggetto responsabile in possesso delle predette abilitazioni.

N.B. Come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l'aggiudicatario dovrà dimostrare in fase esecutiva dell'appalto (a pena la risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi requisiti.

9.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) Gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo € 150.000, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto di € 75.000, da attestarsi in fase di verifica dei requisiti. (ex art. 83 c. l. b) d.lgs 50/2016 e smi)

9.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (regolarmente e con buon esito) "servizi analoghi" a quelli della presente gara, Il concorrente deve far riferimento ai soli "servizi analoghi", intendendosi come tali le prestazioni svolte direttamente per conto di Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati, aventi ad oggetto servizi di conduzione e manutenzione degli impianti antincendio. Dette tipologie di manutenzione possono comprendere anche gli interventi di manutenzione riconducibili a lavori (adeguamenti, sostituzioni, ristrutturazioni, etc.). A tal fine, in fase di gara, dovranno essere indicati il committente, l'oggetto e la descrizione dell'attività, i termini contrattuali (inizio e fine attività), l'importo del/i contratto/i.
- b) Numero medio annuo di dipendenti, assunti al libro unico del lavoro, nel triennio 2016 20172018 non inferiore a 5.
- e) **Requisito di esecuzione** Ai sensi dell'articolo 100 del D.lgs 50/2016, al fine di garantire adeguati livelli di copertura del servizio, in particolare in caso di guasti, l'operatore aggiudicatario dovrà essere in possesso, al momento della stipula del contratto, di adeguata sede operativa in Provincia di Ancona o, in alternativa, entro un raggio di 50 Km da Ancona (inteso come distanza tra due punti e pertanto anche fuori provincia). Nel caso non si provveda a dotarsi della sede operativa di cui al presente articolo si procede alla revoca dell'aggiudicazione.

Art. 10 Fatturazione e pagamenti.

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato:
 - a) per il servizio di manutenzione programmata e preventiva, trimestralmente, previa verifica della rispondenza al presente capitolato dei presidi e della quantità effettivamente mantenuta nel trimestre precedente;
 - b) per la manutenzione su guasto o rottura o per la manutenzione straordinaria, mensilmente, previa verifica delle manutenzioni e degli interventi effettuati nel mese precedente; sulla base delle fatture emesse dal Fornitore contraente relativamente ai punti a e b, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
2. Il corrispettivo di cui al punto a) è pari al prezzo offerto nel preventivo di aggiudicazione del servizio (Tabella 1) riproporzionato trimestralmente.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere il CIG (Codice Identificativo Gara), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, la data di prestazione dei Servizi, l'eventuale data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché la descrizione dei Servizi resi. Essa dovrà essere intestata e spedita per via telematica alla Stazione appaltante. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.
4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
5. Rimane inteso che M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà la regolarità del Fornitore (nonché degli eventuali subappaltatori) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ed accerterà la regolarità nel pagamento di imposte e tasse ai sensi dell'articolo 48bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 e smi e per pagamenti superiori a € 5.000,00 verrà effettuata la verifica di legge relativa alla regolarità del pagamento di imposte e tasse presso l'agenzia dell'entrate.
6. È altresì da prevedersi l'applicazione delle norme contenute nel D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto "Decreto fiscale").

Art. 11 Penali

1. Per il Servizio oggetto del presente Capitolato il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere a M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:
 - a) in caso di rilevazione di non conformità, come da Capitolato Tecnico, è dovuta una penale in ragione di quanto previsto dall'Art. 113 comma 4, per ogni singola non conformità riscontrata in ciascuna unità di controllo;
 - b) in caso di superamento dei tempi di risposta e attivazione degli interventi oltre le 2 ore dalla chiamata sarà applicata penale del 1% sul corrispettivo complessivo del trimestrale (annuo/4).
 - c) in caso di superamento di oltre un terzo dei tempi di ripristino ed eliminazione del guasto dal momento della chiamata alla totale eliminazione dello stesso, così come definiti nell'art. 5 parte seconda del presente capitolato, sarà applicata penale del 1% sul costo complessivo del corrispettivo trimestrale (annuo/4) salvo giustificato motivo;
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto; in tali casi M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente da M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla società nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Art. 12 Responsabilità

1. Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.
2. L'Appaltatore s'impegna a eseguire correttamente le prestazioni previste dal presente capitolato. L'Appaltatore sarà responsabile dei danni provocati a persone o cose, derivanti da fatalità o arrecati, per fatto proprio o di propri dipendenti, a causa di manchevolezze, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di normative o delle disposizioni impartite dalla committente. Tale responsabilità sussiste anche in caso di danni a persone a cosa che si siano verificati per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento sugli impianti e servizi in gestione, in casi di emergenza.
3. L'appaltatore è pertanto tenuto al risarcimento dei danni così provocati.
4. Prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, l'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi un massimale di almeno € 2.000.000,00 che abbia validità per tutta la durata del rapporto contrattuale. M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA è considerata terza ai fini della suddetta copertura assicurativa.
5. Resta inteso che l'esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale e pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento il relativo possesso, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito

Art. 13 Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente per la stipula del contratto, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
 - b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
 - c) difformità delle caratteristiche dei Beni/Services forniti rispetto a quanto indicato nel Capitolato;
 - d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto (si incamera la cauzione definitiva);
 - e) violazione del presente Capitolato comprese violazioni al dovere di riservatezza;
 - f) azioni giudiziarie contro M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
 - g) nel caso di cui all'art. 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10 delle presenti Condizioni Generali;
 - i) mancato rispetto del termine di attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 60 (sessanta) giorni, rispetto a quanto previsto dalla Stazione appaltante;
 - j) quando l'Azienda e il Contraente, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'affidatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - k) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del contraente per causa ad esso non imputabile; l'affidatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - l) per fallimento, scioglimento, liquidazione o cessazione di attività;

- m) per cessione dell'Azienda contraente, ove M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; il contraente ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta anche in caso di affitto e usufrutto dell'impresa contraente;
 - n) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte; M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento, quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
 - o) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA incamera la cauzione definitiva salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento, quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
 - p) negli altri casi previsti dal presente capitolato, dal Contratto e dalla vigente normativa;
2. L'Azienda ha facoltà di adottare provvedimento di risoluzione unilaterale del contratto, dopo tre contestazioni scritte e motivate inviate al Contraente, fatto salvo il diritto al contraddittorio.
 3. Inoltre in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
 4. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente della fornitura, in danno dell'impresa contraente inadempiente. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'urgenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
 5. Al contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti del contraente, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto al contraente. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa contraente inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il contraente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 14 Recesso

1. M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi.
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore contraente;
 - b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Fornitore, che abbiano incidenza sull'esecuzione della Contratto;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA.
4. Il recesso di M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA avviene previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti, ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
5. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

Art. 15 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti della società contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la società contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Società contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.

Art. 16 Riservatezza

1. Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Società.
4. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 17, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy) e nel Regolamento (Ue) 2016/679.

Art. 17 Privacy e riutilizzo dei dati pubblici

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuno contraente e quelli acquisiti da terzi verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati. Le Parti danno atto che lo svolgimento dell'attività comporta l'acquisizione ed il trattamento dei dati personali di terzi che sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza in materia di privacy ai sensi del Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR).

Art. 18

M&P Ancona, con delibera n. 10 del 16 dicembre 2014 ha adottato il regolamento ed il modello organizzativo previsto ai sensi del d.lgs. 231/2001

Il Fornitore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice etico adottato da M&P Ancona con determina n. 6 del 31 agosto 2015 e si obbliga a far osservare ai propri personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti di M&P o del Comune di Ancona che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto della M&P nei confronti dell'aggiudicataria.

Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, si conviene che, in ogni caso, M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e s.m.i..
3. Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
4. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
5. Il Fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
6. M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e s m i all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
7. Il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare a M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i.
8. Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 20 Subappalto. Divieto subappalto prestazioni principali

1. **Divieto di subappalto delle prestazioni principali.** Le prestazioni manutentive da effettuarsi all'interno dei parcheggi e delle aree in gestione alla Società sono riferite ad un complesso di operazioni sugli impianti antincendio da effettuarsi in maniera continuativa da operatore qualificato.
Per cui è necessario che l'operatore incaricato della manutenzione sia in possesso di adeguata qualificazione e si confronti (secondo le modalità e tempistiche illustrate nella Parte Seconda del capitolato) costantemente con le peculiarità degli impianti antincendio da mantenere, in modo da poter disporre le necessarie misure atte a garantire l'ottimale funzionamento degli impianti.
Poiché il subappalto è un istituto che prima di tutto consente all'appaltatore di delegare a terzi l'esecuzione di una parte dell'appalto (e quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire direttamente tutto l'appalto) si ritiene che detta "delega" a terzi non possa essere prevista per le prestazioni principali.
Il divieto di subappalto delle prestazioni principali, pertanto, è finalizzato a garantire che il livello qualitativo richiesto (caratterizzato da un elevato livello specialistico delle prestazioni) sia garantito, attraverso una uniforme e continua attività dell'impresa aggiudicataria. Il divieto di subappalto delle prestazioni principali è dunque teso a garantire da una parte uniformi e costanti livelli di manutenzione, secondo gli standards di qualità previsti in Capitolato, dall'altra il diretto e continuo controllo dei requisiti prestazionali dell'impresa aggiudicataria.
2. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di presentazione del preventivo, della facoltà di subappaltare le prestazioni secondarie oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.

3. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni secondarie. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare a M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività secondarie.
4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal presente Capitolato, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA contraente potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA annullerà l'autorizzazione al subappalto.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 (ove vigente).

Art. 21 Cauzione Definitiva e Polizza Responsabilità Civile verso terzi

1. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva nella misura del 10% del valore del contratto, secondo quanto previsto dall'articolo 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato con le modalità previste al comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016
3. M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA, nei casi di risoluzione del contratto previsti dal presente Capitolato, escute la cauzione definitiva, restando salva l'azione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito e non ristorato dall'escussione della suddetta cauzione. L'Appaltatore s'impegna a eseguire correttamente le prestazioni previste dal presente capitolato. L'Appaltatore sarà responsabile dei danni provocati a persone o cose, derivanti da fatalità o arrecati, per fatto proprio o di propri dipendenti, a causa di manchevolezze, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di normative o delle disposizioni impartite dalla committente. Tale responsabilità sussiste anche in caso di danni a persone a cosa che si siano verificati per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento sugli impianti e servizi in gestione, in casi di emergenza.
4. L'appaltatore è pertanto tenuto al risarcimento dei danni così provocati.
5. Prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, l'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale di almeno € 2.000.000,00 che abbia validità per tutta la durata del rapporto contrattuale. M&P Mobilità& Parcheggi Spa è considerata terza ai fini della suddetta copertura assicurativa.
6. Resta inteso che l'esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale e pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento il relativo possesso, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito

Art. 22 Rifiuti

1. Qualora dalle operazioni previste nel presente Capitolato si generassero rifiuti, essi devono essere smaltiti o avviati a recupero dall'appaltatore secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia. I costi delle suddette operazioni sono ricompresi nel Canone annuo corrisposto all'appaltatore.

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1 Oggetto del servizio

La Parte Seconda del presente Capitolato intende dettare le regole tecniche di esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi antincendio di qualsiasi tipo, installati presso immobili di proprietà/o gestione di M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA. Lo scopo delle attività è di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso degli impianti e dei presidi antincendio. Le procedure di espletamento del servizio previste dal presente documento sono dettate dalla necessità di gestire in maniera corretta le prescrizioni normative e a garanzia della piena efficienza e affidabilità di tutti i presidi e di quant'altro risulti necessario dalla normativa in materia. Si rimanda all'Allegato 3 per l'elenco dei presidi e delle localizzazioni degli stessi.

Gli impianti e presidi antincendio oggetto del servizio sono i seguenti:

Impianti fissi di spegnimento incendi

- impianti sprinkler (erogatori automatici, stazioni di controllo, compressori aria, tubazioni e segnaletica di sicurezza)
- gruppi di pompaggio (elettropompe, motopompe, quadri elettrici, allarmi remoti, tubazioni e segnaletica di sicurezza)
- rete idranti (idranti a muro, idranti sottosuolo/soprasuolo e relative cassette a corredo, attacchi di mandata autopompa VVF, tubazioni e segnaletica di sicurezza)
- riserve idriche (vasche)

Estintori

- estintori a polvere e a CO2
- segnaletica di sicurezza

Impianti rivelazione e segnalazione allarme d'incendio

- centrale allarme
- rivelatori ottici di fumo
- rivelatori di gas
- segnalatori ottici/acustici
- pulsanti manuali di allarme
- elettromagneti
- sistemi allarme remoto
- sistemi di estrazione forzata
- segnaletica di sicurezza

Serramenti

- porte tagliafuoco ad anta
- portoni tagliafuoco scorrevoli
- porte uscita di sicurezza
- segnaletica di sicurezza

Cassette pronto soccorso

- pacco di medicazione
- segnaletica di sicurezza

Le strutture, le ubicazioni e le quantità dei presidi antincendio in oggetto sono quelle indicate in dettaglio nell'Allegato 3.

Art. 2 Tipologia di servizio

Il servizio è di tipo "Global Service", completo con piena responsabilità dei risultati, comprende esercizio, gestione operativa ed assistenza h.24 per 365 gg/anno. Pertanto l'Appaltatore si obbliga a munirsi di apparato telefonico per la reperibilità (comunicando il numero di telefono alla Committente) e di mantenerlo in costante efficienza al fine di garantire il costante collegamento con la Committente.

Il servizio prevede l'erogazione di tutte le attività di manutenzione preventiva ed accidentale, l'Appaltatore è tenuto a fornire tutti i materiali occorrenti e tutte le apparecchiature ed attrezzature necessarie ed indispensabili all'esecuzione del servizio. L'Appaltatore potrà sviluppare un piano manutentivo di propria elaborazione finalizzato alla pianificazione ed organizzazione di un calendario di visite di manutenzione preventiva programmata che sarà sottoposto alla visione dell'ufficio Manutenzioni e Servizi della M&P Mobilità & Parcheggi Spa. Detto piano dovrà aggiungersi, ma non sostituire, il numero minimo di visite imposte dalle leggi e norme in materia.

L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione della Stazione Appaltante e mantenere operativo per tutta la durata del Contratto un software applicativo/dropbox/sistema condiviso con l'inserimento da parte della ditta aggiudicataria dell'anagrafica di tutti i presidi e impianti antincendio oggetto di manutenzione, suddivisi per immobili ed aree. Il software dovrà garantire alla stazione appaltante il controllo delle attività manutentive e le scadenze previste dalle norme in vigore, nonché, eventualmente, la possibilità di visualizzare e stampare i registri antincendio aggiornati.

Art. 3 Servizio di manutenzione

L'Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le attività di manutenzione preventiva e conservativa programmata e pianificata sulla base delle norme di legge e delle prescrizioni vigenti in relazione alla tipologia, classificazione ed utilizzo degli impianti stessi.

A questo scopo l'Appaltatore è tenuto ad effettuare visita per l'esame della documentazione, della tipologia, classificazione e ubicazione di tutti gli impianti oggetto del servizio.

Il risultato di detto esame sarà la redazione di un programma di interventi, di verifiche e controlli da effettuare sugli impianti oggetto del servizio.

Nel servizio dovrà essere compreso l'adempimento di tutti gli obblighi di legge derivanti dalla gestione e conduzione degli impianti, come la sistematica compilazione ed aggiornamento di appositi registri di verifica e controllo previsti per legge.

L'Appaltatore è tenuto a fornire e a compilare i registri, nei quali dovrà essere indicato:

- tipologia dell'intervento (ordinario o straordinario)
- descrizione dell'intervento
- esito dell'intervento
- data, firma e timbro del tecnico (per il Fornitore Contraente)
- firma per ricevuta dell'incaricato di M&P (di norma l'ufficio Manutenzione e Servizi)

e inserirli nel software applicativo/dropbox/sistema condiviso

L'Appaltatore si impegna a verificare il rispetto di tutti gli adempimenti legislativi, anche successivi alla presa in consegna del servizio, sollevando il Committente da ogni responsabilità specifica.

L'Appaltatore è anche tenuto ad effettuare con periodicità mensile dei controlli (sorveglianza) tesi a verificare l'efficienza di tutti i presidi antincendio. Questo al fine di accertare, indipendentemente dalla periodicità prevista da leggi e norme l'effettiva e costante efficienza dei sistemi indicati nella Parte Seconda, articolo 1 "oggetto del servizio".

L'Appaltatore è tenuto anche a dare tempestiva comunicazione anche a mezzo telefono oltre che scritta, di tutte le anomalie o disfunzioni che dovesse riscontrare durante l'esecuzione dei controlli previsti, ed a concordare con il Committente le eventuali attività di correzione e ripristino.

Art. 4 Parametri prestazionali

I livelli prestazionali e funzionali previsti sono quelli imposti dalle norme e successive modifiche:

ESTINTORI

D.P.R.151/11, UNI 9994, D. Lgs. 81/08

La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.

Si elencano a titolo esemplificativo e **non limitativo** le operazioni da eseguire.

MANUTENZIONE ESTINTORI PORTATILI A POLVERE E CO2 (1 verifica programmata ogni semestre)

- Controllo del prodotto estinguente
- Ingrassaggio dei giunti e delle parti filettate della valvola
- Controllo dello stato di usura degli O – Ring, delle guarnizioni e dei dispositivi di sicurezza interni.
- Controllo dello stato di usura della manichetta e del cono erogatore
- Applicazione del cartellino con i dati dell'apparecchio, data della revisione effettuata e firma del tecnico del tecnico che ha effettuato il controllo
- Controlli annuali secondo normativa

Il cartellino deve contenere il numero di matricola dell'estintore, gli estremi di identificazione del manutentore, la massa lorda dell'estintore, la carica effettiva, il tipo di operazione effettuata con data, firma e punzone del manutentore. È fatto obbligo della Ditta appaltatrice verificare che il cartellino sia presente sull'estintore.

Al momento del ritiro dell'estintore in caso di ricarica/revisione/collaudo di proprietà di questa Amministrazione, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire con propri estintori di uguale classe di spegnimento, la mancanza, fino al ritorno dell'estintore di proprietà dell'Amministrazione. La sostituzione con estintore di proprietà della Ditta aggiudicataria non comporterà nessun tipo di onere all'Amministrazione appaltante e sarà esente da ogni rischio derivante dall'estintore fornito in sostituzione della Ditta anche in caso di furto;

Sono a totale carico della ditta tutti gli smaltimenti degli estintori che risulteranno non essere più in regola alle attuali normative che regolano il settore

Rimane a totale carico della Ditta la movimentazione di tutti i dispositivi antincendio.

IMPIANTO IDRICO ANTICENDIO

D.P.R. 151/11, UNI EN 6713:09, UNI EN 12845:09, UNI 10779/07, D.Lgs. 81/08, D.M. 37/08, UNI EN 15004, UNI 9487

RETE IDRANTI

Norme UNI 10779:2007, UNI EN 671/3:2009

SISTEMI DI POMPAGGIO ANTINCENDIO

Norme UNI EN 12845, UNI 10779

IMPIANTO SPRINKLER

Norma UNI EN 12845

La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.

Si elencano a titolo esemplificativo e **non limitativo** le operazioni da eseguire.

MANUTENZIONE BOCCHIE ANTINCENDIO (1 verifica programmata ogni semestre con prova di pressione da effettuare con cadenza programmata ogni 12 mesi, complessivamente 2 prove di pressione nel corso del biennio contrattuale)

- Tenuta delle accordature maschio/femmina con particolare attenzione alle modalità di legatura delle manichette
- Tenuta dell'idrante a muro e prova in pressione delle manichette antincendio con successivo riposizionamento, dopo la fase di asciugatura, in avvolgimento doppio a norma VVF, nelle cassette antincendio.
- Il servizio di cui al capoverso precedente dovrà essere eseguito con prova delle prestazioni antincendio secondo una rotazione programmata che non comprometta la sicurezza funzionale dell'impianto
- Alla fine di ogni intervento dovrà essere installato su ogni cassetta antincendio il cartellino attestante la data di controllo e la firma dell'operatore.

MANUTENZIONE IDRANTI A COLONNA SOPRASSUOLO (1 verifica programmata ogni semestre)

- Verifica delle guarnizioni di tenuta con prova di collaudo degli stessi alla massima pressione d'esercizio.
- Allaccio del cartellino di verifica con data e firma del tecnico

MANUTENZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO E GRUPPO ELETTROGENO (1 verifica programmata ogni semestre) diviso per parcheggi

- Verifica e controllo di pressurizzazione secondo quanto previsto dalla normativa UNI 9490
- Verifica livelli liquidi di lubrificazione e raffreddamento del gruppo elettrogeno, controllo presenza carburante e funzionamento corretto della centralina di comando gruppo
- Verifica di carica della batteria d'avviamento del gruppo elettrogeno, livelli acqua distillata e controllo di corretta funzionalità del caricabatteria
- Prova di funzionamento con simulazione di presenza allarme e con simulazione di mancanza rete elettrica ENEL.
- Verifica e controllo di tutti i gruppi elettrogeni, con verifica in particolare della corretta funzionalità di scambio retegruppo in caso di mancanza di tensione, del corretto sgancio di tensione in caso d'incendio per le parti soggette a rischio folgorazione, dei livelli dei liquidi di raffreddamento lubrificazione e del carburante, della componentistica elettromeccanica, delle targhe e dei cartelli di segnalazione e quant'altro previsto dalle normative vigenti.

MANUTENZIONE IMPIANTO SPRINKLER e LAME D'ACQUA (1 verifica programmata ogni semestre)

- Manutenzione impianto mediante serraggio e lubrificazione delle parti meccaniche avvitate
- Verifica integrità ugelli erogatori
- Prova di funzionamento della stazione di controllo
- Verifica stazione di pompaggio
- Verifica dispositivi ottici e/o acustici d'allarme"

IMPIANTO RIVELAZIONE ALLARME INCENDIO

D.P.R.151/11, UNI 9795:10, UNI EN 54, UNI 11224:19, D.Lgs. 81/08, D.M. 37/08

Le operazioni manutentive saranno effettuate per garantire agli impianti di rivelazione la perfetta efficienza in tutti i giorni dell'anno.

La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.

Si elencano a titolo esemplificativo e **non limitativo** le operazioni da eseguire

MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI (1 verifica programmata ogni semestre)

- Verifica di funzionamento della centrale di rilevazione fumi e/o fiamma, prova di carica delle batterie tampone, prova di funzionamento centrale in funzione e delle zone per la quale è stata programmata.
- Verifica di funzionamento dei rilevatori di fumo e dei rilevatori di presenza CO2
- Pulizia delle camere di ionizzazione dei rilevatori di fumo con verifica delle soglie d'allarme (una pulizia programmata ogni 12 mesi, complessivamente 2 interventi di pulizia nel corso del biennio contrattuale).
- Verifica di funzionamento delle apparecchiature antincendio ausiliarie dell'impianto di rilevazione fumo e/o fiamma, quali: pulsanti di allarme, dispositivi ottici acustici, pulsanti di sgancio rete elettrica, relais commutatori etc."

MANUTENZIONE EVACUATORI DI FUMO E CALORE CONFORMI ALLA NORMA UNI 9494 (1 **verifica programmata ogni semestre**)

- Verifica di funzionamento ed efficienza degli impianti di estrazione fumi, con relativo controllo delle sonde automatiche di rilevazione presenza fumi, dove presenti.

SERRAMENTI

D.P.R. 151/11, UNI EN 179:08, UNI EN 1125:08,
D.M. 21/06/04, D.M. 03/11/04, D.Lgs.81/08

UNI 114731 UNI 1125 Appendice C

La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.

si elencano a titolo esemplificativo e **non limitativo** le operazioni da eseguire.

MANUTENZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO (1 verifica programmata ogni semestre)

- Verifica e lubrificazione dei braccetti di comando, stabilità barra serratura interna all'asta e maniglia esterna.

MANUTENZIONE PORTONI TAGLIAFUOCO – D.M. 14/12/93 – CNVVF/CCI UNI 9723 (1 verifica programmata ogni semestre)

- Verifica delle guarnizioni termoespandenti, lubrificazione dei cavi di scorrimento, regolazione degli ammortizzatori di fine corsa, dei contrappesi di scorrimento e del contrappeso pilota, regolazione della guida di sospensione, lubrificazione dei carrelli di scorrimento, regolazione velocità di chiusura, lubrificazione del cuscinetto di scorrimento inferiore.
- Verifica della capacità di ritenzione e dell'efficienza di sblocco dei magneti di tenuta delle porte e dei portoni tagliafuoco, regolazione degli stessi affinché producano la massima ritenzione quando in tensione

MANUTENZIONE PORTE A 1 ANTA –uscite di sicurezza

SERRANDE TAGLIAFUOCO

D.P.R. 151/11 UNI EN 179:08, UNI EN 1125:08,

D.M. 21/06/04, D.M. 03/11/04, D.Lgs.81/08

Il servizio prevede la manutenzione, il controllo semestrale delle serrande tagliafuoco nei canali di trattamento aria negli edifici oggetto del presente appalto, con l'avvertenza che la consistenza e la tipologia di tali impianti potrà essere integrata per effetto dell'adeguamento delle strutture alle normative vigenti nell'ambito della durata contrattuale.

Si elencano a titolo semplificativo e **non limitativo** le operazioni da eseguire.

- Pulizia;
- Controllo e serraggio dei cavi in morsettiera dove queste sono collegate all'impianto di rivelazione fumi;
- Controllo generale dell'efficienza e della perfetta funzionalità di tutte le parti meccaniche;
- Controllo della tenuta di pressione della serranda stessa;
- Controllo del sistema di rivelazione temperatura esterna, nelle serrande meccaniche;
- Lubrificazione delle parti meccaniche;
- Prova funzionale di chiusura;
- Compilazione del registro di controllo.

CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO

D.M. 15.07.03 n°388, D.Lgs.81/08, DPR 151/11

Il servizio prevede la verifica semestrale delle cassette pronto soccorso, a servizio del personale operante di M&P Mobilità & Parcheggi Spa, presenti negli edifici oggetto del presente appalto.

Si elencano a titolo esemplificativo e **non limitativo** le operazioni da eseguire.

- Verifica scadenza prodotti;
- Verifica integrità prodotti;
- Verifica prodotti mancanti;
- Compilazione del registro di controllo

SEGNALETICA DI SICUREZZA

DLGS N. 493/96, DIRETTIVE CEE N. 92/58 E N. 89/391, D.Lgs.81/08

Verifica sul posto di eventuali discordanze con le normative vigenti in materia di segnaletica di sicurezza, così come disposto dal DPR 493/96 con eventuali indicazioni della segnaletica da installare, comprese le prestazioni per il fissaggio e/o il riposizionamento della cartellonistica esistente." (verifica semestrale)

Art. 5 Disposizioni generali per l'esecuzione del servizio

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto la pronta disponibilità di una adeguata struttura operativa, con personale dipendente in numero sufficiente ed in possesso delle adeguate qualifiche, anche in casi di contemporaneità di richiesta. L'impresa dovrà dichiarare esplicitamente di conoscere e di impegnarsi ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività oggetto della presente gara, con particolare riferimento alle norme richiamate. L'Impresa appaltatrice dovrà inoltre presentare prima dell'inizio dei servizi, il DURC come disposto dalla normativa vigente.

All'atto della firma del Contratto la Ditta Appaltatrice dovrà comunicare, con nota scritta, quanto di seguito indicato:

- a) Iscrizione Camera di Commercio per attività connesse all'appalto;

- b) Indirizzo della sede operativa, ubicata in Provincia di Ancona o, in alternativa, anche fuori Provincia entro un raggio massimo di 50 Km da Ancona;
- c) Uno o più numeri telefonici e di fax, di reperibilità e pronto intervento attivi 24 ore su 24, cui segnalare le eventuali richieste di intervento;
- d) Nominativo/i del/dei responsabile/i della struttura sopra citata ai quali rivolgersi in via ordinaria e nei casi di urgenza;
- e) Elenco nominativo degli operai e/o tecnici della ditta che saranno adibiti all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, qualifica, n° di matricola; documento di riconoscimento e posizione ass. INPS INAIL;
- f) Nominativo del responsabile della Sicurezza, (R.S.P.P.), ai fini del D.L. n° 81/2008 e Certificato di regolarità contributiva,
- g) Adeguata e documentata formazione del personale;
- h) Denuncia di nuovo servizio, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, con i relativi attestati di avvenuta denuncia;

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti da personale idoneo ed abilitato, patentato secondo la norma e in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La Ditta Appaltatrice deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato ed in generale di marche/costruzione diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca. Non sono ammessi ritardi e periodi di attesa per la sostituzione di estintori, l'installazione di componenti e pezzi di ricambio nei vari impianti antincendio ecc. Tutte le operazioni manutentive e le riparazioni dovranno essere di massima effettuate sul posto. Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni citate o di altre, per legge comunque necessarie, la Ditta Appaltatrice dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per la M&P Mobilità & Parcheggio Spa.

Per tutto l'arco dell'anno e per tutte le 24 ore dei giorni sia feriali, che festivi o prefestivi, l'appaltatore dovrà garantire, compresa nel servizio e per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità, con rintracciabilità degli operatori per via telefonica, in grado di far fronte alle anomalie ed ai guasti o malfunzionamenti che gli impianti o quant'altro in oggetto nel presente capitolato possano presentare, anche in caso di calamità.

Il Contraente dovrà garantire, compreso nel servizio contrattuale, l'assistenza telefonica, per la gestione di eventuali situazioni di emergenza. Nel caso in cui si rendesse necessario l'intervento da parte di personale del Contraente, lo stesso dovrà intervenire e non potrà rifiutare l'intervento, per il quale sarà riconosciuto il diritto di chiamata, secondo quanto previsto al presente capitolato.

Al seguito della chiamata, che potrà essere effettuata dal personale tecnico del M&P Mobilità & Parcheggio Spa, da incaricati della vigilanza o comunque da personale da essa autorizzato, il reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l'impianto che gli sarà indicato, entro i seguenti tempi massimi:

- 60 minuti per interventi di guasto grave, al fine di garantire per ogni presidio la messa in sicurezza (in fascia oraria lavorativa 7:30 – 17:30 nei giorni feriali);
- 90 minuti per interventi di guasto grave, al fine di garantire per ogni presidio la messa in sicurezza (in fascia oraria non lavorativa 17:30 – 7:30 nei giorni feriali);
- 90 minuti per interventi di guasto grave, al fine di garantire per ogni presidio la messa in sicurezza (nei giorni festivi);

Il personale reperibile dovrà entro tali tempi arrivare sul luogo segnalato provvisto della dotazione di attrezzi da lavoro tale da permettere i primi interventi di messa in sicurezza e/o ripristino della corretta funzionalità degli impianti.

Il servizio di pronto intervento, come ogni altra attività o prestazione non prevista nel capitolato, si intende **non incluso nel corrispettivo** previsto per la manutenzione. Il prezzo orario applicato agli interventi di manodopera da eseguire, anche in caso di emergenza, in dipendenza del presente capitolato è pari a € 35,00 e il prezzo è applicato per tutta la durata del contratto.

Oltre alla manodopera (per il tempo impiegato durante l'intervento in loco, al prezzo di cui al comma precedente) e al diritto di chiamata, non saranno riconosciuti altri corrispettivi aggiuntivi (esempio rimborsi chilometrici, etc.).

Sono comunque ammessi, in accordo con la Committenza, interventi tampone atti a ripristinare la funzionalità dell'impianto ed a riportare lo stesso al livello di sicurezza ed efficienza imposto dalle leggi e norme di riferimento. Questi potranno essere effettuati in tutti quei casi di irreperibilità e/o irrintracciabilità del componente guasto.

L'Appaltatore si impegna comunque a effettuare l'intervento definitivo entro 72 ore successive.

Art. 6 Consegna degli impianti

Con verbale si consegnerà alla Ditta aggiudicatrice il servizio. È facoltà della M&P Mobilità & Parcheggi Spa consegnare il servizio stesso anche in pendenza della stipula contrattuale una volta che lo stesso sia stato aggiudicato definitivamente.

La Ditta Appaltatrice dovrà effettuare un sopralluogo preventivo a propria cura e spese per prendere visione degli edifici oggetto del servizio e di tutti i suoi elementi elencati verificarne lo stato di conservazione e la piena funzionalità e successivamente redigere apposito verbale da trasmettere alla M&P Mobilità & Parcheggi Spa con l'indicazione di uno stato di consistenza. Qualora si evidenzino difetti o problemi, ciò dovrà risultare nel predetto verbale. Durante il suddetto sopralluogo la Ditta Appaltatrice dovrà inoltre appurare la conformità degli impianti a tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa e indicare sul verbale, impianto per impianto, tutte le eventuali carenze riscontrate, riportando per ogni difformità riscontrata il riferimento normativo e l'indicazione dei tempi di legge consentiti per l'eliminazione della difformità stessa. La M&P Mobilità & Parcheggi Spa potrà valutare l'opportunità di instaurare una contrattazione ai fini dell'eliminazione delle anomalie segnalate. A questo scopo la Ditta Appaltatrice potrà presentare un preventivo economico, diviso per ogni edificio ed impianto, relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le difformità riscontrate. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per la M&P Mobilità & Parcheggi Spa, ma sarà esclusivamente di ausilio a quest'ultima per pianificare le opere di adeguamento degli impianti. Gli interventi in preventivo, in quanto ricadenti nella manutenzione straordinaria, potranno essere quindi affidati alla Ditta Appaltatrice, anche parzialmente e/o in tempi diversi, esclusivamente ed a insindacabile giudizio della M&P Mobilità & Parcheggi Spa previa autorizzazione scritta della stessa.

Art. 7 Riconsegna degli impianti e cambio gestione

Alla scadenza del Contratto tutti gli elementi e tutti gli impianti dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di funzionamento. In fase di cambio del fornitore contraente, la Ditta Appaltatrice dovrà mettere a disposizione il personale per le dovute spiegazioni e operazioni necessarie a far sì che l'impresa subentrante sia in grado di condurre gli impianti senza creare disagi o guasti inopportuni e dovrà consegnare il registro di manutenzione e i libretti di impianto alla Ditta subentrante. Qualora risultassero deficienze, mancanze od altro dovute ad inadempienze degli impegni assunti dalla Ditta Appaltatrice, la M&P Mobilità & Parcheggi Spa provvederà a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi sulla Ditta Appaltatrice anche tramite esecuzione della fidejussione contrattuale cui la Ditta appaltatrice è tenuta secondo la normativa vigente.

Art. 8 Conduzione del servizio

Tutte le prestazioni del servizio oggetto dell'appalto, dovranno essere eseguite rispettando tutte le procedure e le specifiche tecniche descritte nel presente articolo e nei seguenti. La Ditta Appaltatrice dovrà svolgere le operazioni di manutenzione ordinaria preventiva (servizio di controllo periodico), in maniera autonoma e prima di eseguire le verifiche semestrali l'impresa dovrà presentare alla M&P Mobilità & Parcheggi Spa il calendario dove saranno elencate le date dei sopralluoghi negli edifici, in modo da garantire la perfetta efficienza, affidabilità, e sicurezza degli impianti. Per gli interventi di manutenzione ordinaria correttiva dovrà essere garantito il servizio di reperibilità telefonica e pronto intervento tramite presidio telefonico per la ricezione della richiesta di intervento, e la reperibilità dei propri tecnici in grado di intervenire tempestivamente.

Il diritto di chiamata ed il costo orario del personale che effettua l'intervento presso i luoghi del contratto si intende non compreso nel corrispettivo annuo. Nessuna motivazione potrà essere addotta per sospendere la reperibilità e la pronta disponibilità, che devono essere garantite anche in caso di scioperi generali, di categoria o aziendali. Le attività di manutenzione straordinaria dovranno invece, in ogni caso, essere effettuate solo su autorizzazione della M&P Mobilità & Parcheggi Spa a seguito di presentazione di preventivo di spesa. Dovrà inoltre essere garantito il servizio di assistenza ai tecnici ogni qualvolta sia necessario o richiesto dalla M&P Mobilità & Parcheggi Spa sia per i propri tecnici, che per quelli dei vari enti preposti ai controlli (Vigili del Fuoco, Ispesl, Asl, etc.). Tale servizio si intende compreso nella manutenzione ordinaria e pertanto integralmente remunerato con l'importo del canone annuo di manutenzione.

Il committente si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esecuzione dei servizi, del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall'Impresa. Resta altresì inteso, che, durante la fase di manutenzione l'Impresa non potrà rimuovere alcuno estintore senza prima garantire la continuità del presidio antincendio, mediante la posa di un altro estintore di scorta o in prestito d'uso di capacità simile di tipo approvato, senza che abbia a pretendere alcun compenso aggiuntivo. Il committente, si riserva in funzione delle esigenze che dovessero emergere, la possibilità, anche nel corso di ciascuna annualità, di incrementare o di ridurre il parco estintori, ecc...

Il Fornitore Contraente dovrà verificare periodicamente che il tipo, il proporzionamento e la dislocazione dei mezzi di pronto intervento (estintori, complessi idrante e cartellonistica di sicurezza antincendio), sia

conforme alle normative sopra citate, dandone comunicazione alla committente.

Il fornitore contraente, al termine della visita programmata, dovrà segnalare tempestivamente al responsabile preposto dalla committente il numero e il tipo di estintori necessari alla normalizzazione dell'impianto, sia per implementazione che per sostituzione con tipo omologato secondo D.M. 20/12/82.

Il fornitore contraente provvederà a programmare in collaborazione con il tecnico preposto dalla committente i tipi e le quantità necessarie, in modo tale, da poter effettuare nella successiva visita programmata e/o secondo le disposizioni della committente l'installazione delle apparecchiature mancanti da sostituire con altrettanti di tipo secondo il D.M. del 20/12/82.

Art. 9 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di lavori in generale, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quant'altro possa comunque interessare il servizio, anche in relazione all'esecuzione di attività su impianti in esercizio o in prossimità degli stessi.

Art. 10 Personale diretto e in subappalto

Per lo svolgimento del servizio, l'Appaltatore si avvarrà di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità), assunto preferibilmente con rapporto di lavoro subordinato, prevalentemente a tempo indeterminato, evitando possibilmente forme di lavoro in affitto, prestito di manodopera, rapporti di collaborazione, a progetto, o comunque determinati.

Dovrà comunque esservi coerenza del contratto collettivo del personale impiegato rispetto all'oggetto dell'appalto. Infatti la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite però che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto (in termini C.d.S., Sez. V, n. 932/2017; id., n. 1901/2016; C.d.S., Sez. III, n. 589/2016).

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08., ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Appaltatore si impegna a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore deve informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalità previste nel contratto d'appalto in oggetto, sugli obblighi di sicurezza, gestione e manutenzione, su quanto contenuto nel DUVRI.

L'Appaltatore dovrà consegnare, prima dell'inizio del servizio, un elenco nominativo, da tenere costantemente aggiornato, dei dipendenti addetti al servizio, specificando le relative qualifiche, mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto ed assolvimento del percorso formativo.

La ditta avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza M&P Mobilità & Parcheggi Spa da ogni responsabilità in merito.

La ditta ed il personale da essa dipendente dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale previste dalla M&P Mobilità & Parcheggi Spa per il proprio personale, rese note attraverso il documento DUVRI e le eventuali integrazioni o modifiche che dovessero essere apportate allo stesso.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile al corretto espletamento del servizio, provvedendo alla immediata sostituzione in caso di assenze.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, la stessa ditta si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.

L'Appaltatore deve curare altresì che il proprio personale:

- a) abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- b) indossi un cartellino di riconoscimento;
- c) segnali subito agli organi competenti M&P Mobilità & Parcheggi Spa ed al proprio responsabile diretto tutte le rotture le anomalie ed i guasti rilevati nelle strutture durante lo svolgimento del servizio;
- d) svolga il servizio negli orari prestabiliti e concordati con la committente;

- e) esegua le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze previste in capitolato.
- f) L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (ed anche in questo caso è necessaria la coerenza del contratto di lavoro nazionale applicato al personale del subappaltatore con le lavorazioni da effettuare). L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Art. 11 Ruoli e competenze, sottoscrizione del contratto

Il Servizio verrà regolarizzato mediante sottoscrizione di apposito Contratto (scrittura privata) tra M&P Mobilità & Parcheggi Spa e Ditta Appaltatrice. Di seguito sono precisati i ruoli e le competenze spettanti ad ogni figura presente nell'appalto.

- a) M&P Mobilità & Parcheggi Spa in qualità di gestore di tutti gli impianti di proprietà del Comune di Ancona e nonché proprietaria degli elementi oggetto dell'appalto installati negli edifici, provvede alla stipula del contratto, individuando nel presente Capitolato le modalità e la tempistica per l'esecuzione del servizio in oggetto. È responsabile di verificare il regolare svolgimento delle attività di manutenzione e prendere decisioni in materia di strategie operative e provvederà alla liquidazione delle competenze spettanti alla Ditta Appaltatrice.
- b) La Ditta Appaltatrice è responsabile del servizio oggetto dell'appalto, e provvederà all'esecuzione di tutte le verifiche, i controlli e le manutenzioni previste nel presente Capitolato e comunque secondo le normative vigenti, controllerà e fornirà là dove manchino gli elementi necessari, garantendo anche idonea assistenza, rapportandosi se necessario direttamente con l'Amministratore Unico di M&P Mobilità & Parcheggi Spa o con altra persona opportunamente da lui delegata. Dovrà inoltre aver cura di mantenere costantemente aggiornato il registro di manutenzione e di conservarli come prescritto nel presente Capitolato.

Art. 12 Attrezzature e materiali

L'Appaltatore deve fornire tutti indistintamente i materiali, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per la perfetta esecuzione del servizio appaltato essendo gli stessi compresi e compensati con i prezzi contrattuali.

Le caratteristiche dei materiali forniti devono essere conformi alla vigente normativa e a quelle prescritte dalla Committenza, eventuali materiali non ritenuti idonei saranno rifiutati ed immediatamente sostituiti.

Lo sgombero dei materiali di risulta, deve essere tempestivamente allontanato e trasportato a discarica autorizzata.

Art. 13 Inizio del servizio

L'inizio del servizio è stabilito è stabilito entro 10 gg. dalla data della firma del contratto. Qualora per cause imputabili all'appaltatore entro 60 giorni il servizio non sia iniziato si risolve il contratto ai sensi dell'articolo 12 della Parte Generale del presente Capitolato.

Art. 14 Durata dell'appalto

Il presente appalto avrà la durata di mesi ventiquattro dalla data di stipula del contratto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, a propria discrezione, un'opzione di proroga del contratto per ulteriori 12 mesi agli stessi termini e condizioni di aggiudicazione dell'appalto. Il Fornitore sarà soggetto all'eventuale esercizio dell'opzione di cui sopra e, pertanto, obbligato ad accettare la proroga del contratto per ulteriori 12 mesi agli stessi termini e condizioni di aggiudicazione dell'appalto. Tale facoltà sarà esercitata dalla Stazione Appaltante a mezzo PEC entro due mesi dalla scadenza del contratto e il Fornitore il quale si impegna sin d'ora ad accettare.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) È facoltà della Committenza di attivare in corso di esecuzione contrattuale l'opzione ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi/lavori consistenti nella ripetizione di

servizi/lavori analoghi, fino ad un valore massimo del 20%, rispetto a quelli originariamente indicati senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

b) La modifica dovrà essere esplicitamente e congruamente motivata;
È vietato il tacito rinnovo. In ogni caso alla scadenza la Ditta Appaltatrice, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la M&P Mobilità & Parcheggi Spa non avrà provveduto alla stipula di un nuovo Contratto.

Art. 15 Sospensione del servizio

Non sono ammessi spostamenti dei termini di ultimazione o sospensione del servizio diversi dai termini di contratto.

Art. 16 Garanzie

Il Committente rimane garante del servizio eseguito per un periodo di sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto.

Art. 17 Oneri e obblighi.

Sono a carico dell'Appaltatore oltre agli oneri previsti nei precedenti paragrafi, anche i seguenti obblighi:

- l'obbligo di sopralluogo nei presidi dove saranno svolti i lavori;
- dichiarazione di presa conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori.
- il risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento del servizio;
- la dotazione al personale impiegato nel servizio di opportuni mezzi di comunicazione che consentano loro di comunicare direttamente con l'Appaltatore;
- le prove sui materiali previste per legge;
- le attrezzature ed i mezzi necessari allo svolgimento del servizio di manutenzione;
- l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

Sono a carico del Committente i seguenti obblighi:

la consegna e/o necessarie indicazioni in merito ad i piani di sicurezza ed evacuazione interni alle proprie strutture ed oggetto dello svolgimento del servizio;

L'acqua e l'energia elettrica necessaria per l'esecuzione delle attività.

Art. 18 COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione della Ditta Appaltatrice alla M&P Mobilità & Parcheggi Spa deve pervenire in forma scritta all'Ufficio Manutenzione e Servizi tramite email o posta elettronica certificata.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio dovrà essere segnalato alla M&P Mobilità & Parcheggi Spa nel più breve tempo possibile. Le comunicazioni potranno essere anticipate a mezzo telefono, fax o email. Eventuali osservazioni che la Ditta Appaltatrice intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto alla M&P Mobilità & Parcheggi Spa entro cinque giorni, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione decadendo dal diritto di avanzarne. M&P Mobilità & Parcheggi Spa comunicherà alla Ditta Appaltatrice, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti. Alla firma del Contratto la Ditta Appaltatrice dovrà nominare un rappresentante, a cui la Stazione Appaltante farà riferimento e a cui potrà indirizzare eventuali comunicazioni in merito all'appalto.

Art. 19 NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento al D.Lgs 50/2016 , al DPR 207/2010 e s.m.i, nonché alle previsioni del Codice Civile.